



ALLEGATO alla delibera consiliare n.15 del 31/01/2005

REGOLAMENTO DELLA TRADIZIONALE FIERA PRIMAVERILE

art. 27 co.1, lett. e) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114
art. 13 comma 3 Legge regionale n. 18 del 24 luglio 2001

**Art. 1
TIPOLOGIA DELLA FIERA**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della Fiera Primaveraile come fiera ordinaria
2. L'esercizio delle attività nell'ambito di tale Fiera è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, dalla legge della Regione Puglia n. 18 del 24 luglio 2001, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

**Art. 2
LOCALIZZAZIONE GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO DELLA FIERA**

1. La fiera si svolge l'ultimo venerdì, sabato e domenica, tutti ricadenti nel mese di aprile, sul viale della villa comunale che costeggia viale Gramsci, il piazzale di Largo Torneo, il viale che porta dall'impianto di distribuzione carburanti allo stadio e parte del viale antistante la curva nord dello stesso stadio, con 120 posteggi da assegnare nel seguente modo:

- n. 90 posteggi agli operatori del commercio su aree pubbliche per la vendita di merci varie;
- n. 30 posteggi agli operatori del commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande con automarket.

Il numero dei posteggi, le dimensioni del fronte espositivo, le specializzazioni merceologiche e le relative planimetrie sono allegati al presente regolamento.

2. L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, co. 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, dell'art. 50 co.7 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.

Nella medesima ordinanza sono, inoltre, indicati:

- a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area fieristica;
- b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
- c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
- d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori della fiera;
- e) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 4;
- f) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.

ALLEGATO alla delibera consiliare n.15 del 31/01/2005

Art. 3

AMMISSIONE ALLA FIERA E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Sono ammessi a partecipare alla fiera i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o di tipo b) rilasciata da qualsiasi comune italiano.

2. Gli interessati devono presentare domanda di ammissione a mezzo raccomandata a/r almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione oppure devono inserire tale fiera nella domanda unica di cui all'art. 30 comma 2 del Piano per il commercio su aree pubbliche. Nel caso in cui il 60° giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata.

3. La domanda, in marca da bollo, deve contenere:

- cognome, nome, data e luogo di nascita e di residenza;
- le eventuali condanne penali riportate,
- di non essere stato sottoposto ad alcuna delle misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956;
- la insussistenza nei propri confronti, delle cause di divieto, decadenza, sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia)
- di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare,
- la merceologia principale trattata,
- il numero e la data di iscrizione al Registro delle Imprese e al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività del commercio su aree pubbliche,
- i riferimenti al cedente in caso di acquisto d'azienda ai fini del cumulo dell'anzianità di presenza;
- copia del documento di identità valido.

L'interessato dovrà inoltre indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto l'indicazione del luogo di residenza. Ogni variazione in merito deve essere tempestivamente comunicata al Comune. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'interessato o da mancata o tardiva comunicazione della modifica dell'indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali. L'interessato deve, a pena di esclusione, apporre la propria firma in calce alla domanda.

4. Scaduto il termine di cui al secondo comma vengono redatte due graduatorie degli operatori richiedenti l'ammissione, corrispondenti alle due merceologie, seguendo nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità effettiva di presenza, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella Fiera a partire dal 1994, anno di istituzione con delibera consiliare n. 31 del 21.04.1994;
- b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- c) anzianità di iscrizione nel REA (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- d) ordine cronologico di spedizione della domanda.***

ALLEGATO alla delibera consiliare n.15 del 31/01/2005

5. Le graduatorie sono affisse all'albo pretorio, per dieci giorni, almeno quattordici giorni prima dell'inizio della fiera. Entro i dieci giorni di affissione devono pervenire eventuali osservazioni da parte degli interessati.
6. Nell'ambito della fiera ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio.
7. Gli operatori rimasti esclusi per esaurimento dei posteggi disponibili hanno diritto di priorità nell'ammissione alle operazioni di spunta di cui al successivo articolo 4.
8. Definita la graduatoria, gli operatori vengono convocati presso la sede comunale per la scelta del posteggio. Gli operatori devono intervenire personalmente o tramite proprio rappresentante munito di delega scritta.
9. Dopo aver assegnato il posteggio agli operatori presenti alla riunione, se sussiste il caso, si procede all'assegnazione d'ufficio dei posteggi rimanenti agli eventuali operatori in graduatoria che non si siano presentati.
10. Eventuali posteggi del settore alimentare non assegnati, sono assegnati agli operatori della graduatoria delle merci varie collocati in posto non utile all'assegnazione.

Art. 4

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI VACANTI

Art.16 comma 4 L.R. 18/01

1. I posteggi non occupati dai rispettivi assegnatari di cui al precedente art. 3 vengono assegnati, alla spunta, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, regolarmente iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio, che entro un ora dall'orario di inizio di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente Regolamento si presentino con l'originale dell'autorizzazione in loro possesso.
Tale assegnazione vale per tutte le giornate della stessa edizione della fiera.
2. L'assegnazione "alla spunta" avviene seguendo i seguenti criteri:
 - a) Inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria, facendo maturare regolare presenza
 - b) Inserimento di titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che si presentano con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti della Fiera Primaverile". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si presenta ed ottiene l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante.
3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggior anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o ai suoi danti causa.

ALLEGATO alla delibera consiliare n.15 del 31/01/2005

4. Le assegnazioni agli spuntisti avvengono prioritariamente nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno della fiera.

5. Nell'ambito della fiera l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante. L'assegnatario avente diritto di un posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni non può partecipare alle operazioni di spunta.

6. Le presenze sono rilevate dalla Polizia Municipale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata di volta in volta dal Servizio Commercio & AA.PP.

**Art. 5
SUBINGRESSO**

1. In caso di subingresso nella titolarità di un'azienda che partecipa alla Fiera, al subentrante sono riconosciute le presenze del dante causa.

2. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.

**Art. 6
ASSENZE**

1. Gli assegnatari di posteggio non presenti all'orario stabilito non possono svolgere l'attività per la giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti.

2. Gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2 co. 2 lettera d), salvo il caso di gravi intemperie, sono considerati assenti a tutti gli effetti.

3. L'operatore che non partecipa anche ad una sola giornata di svolgimento della fiera articolata su più giornate è considerato assente a tutti gli effetti dall'intera manifestazione.

**Art. 7
CIRCOLAZIONE STRADALE**

1. Le assegnazioni di posteggio devono essere rilasciate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

ALLEGATO alla delibera consiliare n.15 del 31/01/2005

2. Il Sindaco, con ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla fiera.

Art. 8

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato e indicato nell'autorizzazione all'occupazione del posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area della fiera purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi di emergenza o di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 9

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3. Durante l'orario di vendita il posteggio non deve rimanere incustodito.
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri soggetti.
5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
7. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
8. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

ALLEGATO alla delibera consiliare n.15 del 31/01/2005

9. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

10. Nell'area fieristica è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti.

11. Le concessioni temporanee di posteggio nell'ambito della Fiera sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme e regolamenti vigenti nonché delle spese relative ad eventuali servizi accessori.

Art. 10
NORME IGIENICO SANITARIE
(art. 28 co. 8 D.lgs. 114/98)

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.

2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm 50 dal suolo.

3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.

Art. 11
SANZIONI
(art. 29 co. 3 D.lgs. 114/98)

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori del territorio di validità ¹⁾ è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,28 a €. 15.493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Le condizioni per irrogare la sanzione non sussistono nel caso in cui il titolare di un posteggio occupi una superficie maggiore di quella concessa e la superficie eccedente sia di modesta ampiezza. Si ritiene che debba essere considerato "fuori territorio" l'esercizio dell'attività in un posteggio diverso da quello assegnato.

2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 3.098,74;

- a) vendere prodotti non appartenenti alle due categorie merceologiche previste per la fiera (merci varie, prodotti alimentari, somministrazione di alimenti e bevande);
- b) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio *(art. 9 co. 4)*.

3. Le seguenti violazioni sono punite ai sensi del Regolamento relativo alla TOSAP / COSAP:

- a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato *(art. 8.co.1)*;

ALLEGATO alla delibera consiliare n.15 del 31/01/2005

b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art. 8 co.2).

4. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 29 co. 2 del D.lgs.114/98 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 500,00 con un minimo di euro 25,00:

- a) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art. 8 co. 3);
- b) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art. 8 co. 4);
- c) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale alla richiesta degli organi di vigilanza (art.9 co.1);
- d) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto (art.9 co.2);
- e) lasciare il posteggio incustodito durante l'orario di vendita (art.9 co.3);
- f) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (art.9 co.5);
- g) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art.9 co. 6);
- h) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 9 co. 7);
- i) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti (art.9 co.10).

5. Le altre violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00.

6. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

7. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano l'esclusione dalla partecipazione alla fiera.